

R.D. 29-07-1927, n. 1814¹

Disposizioni di attuazione e transitorie del [R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436](#), concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia
(*G.U. 05-10-1927, n. 230, Serie Generale*)

Art. 26

Non cadono sotto le disposizioni del presente decreto, per quanto concerne l'obbligo dell'iscrizione nel Pubblico Registro:

- a. [gli autoveicoli appartenenti alle case e corti delle LL. MM. il Re e la Regina e delle LL. AA. i Reali principi;]²
- b. gli autoveicoli appartenenti ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri e al personale delle legazioni accreditate presso il Governo della Repubblica e presso la Santa Sede;
- c. gli autoveicoli appartenenti ai consoli, vice consoli e agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano;
- d. gli autoveicoli in uso permanente dei corpi armati dello Stato;
- e. gli autoveicoli appartenenti alle amministrazioni civili dello Stato;
- f. gli autoveicoli appartenenti alla Croce rossa italiana ed al Sovrano militare ordine di Malta.³

¹ Per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, vedi il [D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358](#).

² Da considerarsi abrogato

³ Il comma 1 dell'art. [1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179](#), in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 13; 14, comma 2; da 15 a 48.